

Al Direttore della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Avv.
Via
20133 MILANO

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Con nota del 18 giugno 2009 la Dott.ssa, Direttore della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, rappresentava alla Commissione di aver ricevuto incarico dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di verificare presso la scrivente se il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti di recente deliberato dal Consiglio stesso, su conforme parere di questa Commissione, "non contenga implicitamente delle limitazioni ai poteri dei Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni".

Alla luce, infatti, della disciplina normativa applicabile ai Consiglieri comunali e provinciali, sulla base ormai anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si chiede alla Commissione "conferma dell'applicabilità della stessa anche ai Consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico".

Nel merito occorre rilevare preliminarmente che la richiamata disciplina di cui al d.lgs. n. 267/2000 detta una normativa speciale limitatamente alla materia dell'accesso nell'ambito delle autonomie territoriali, che, da un lato, configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare, dal momento che non richiede la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente (art. 10), e, dall'altro, riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, 2° comma).

Il caso di specie, tuttavia, esula dall'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 43, 2 comma, invocato, dal momento che la *ratio* della richiamata disciplina muove dall'assunto che la richiesta del Consigliere comunale o provinciale sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata.

Pertanto, l'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico non può in alcun modo trovare fondamento nel richiamato disposto normativo relativo ai Consiglieri comunali e provinciali.

Ministero dello Sviluppo economico
Ispettorato Territoriale della Toscana
Via Pellicceria,3
50123 FIRENZE

OGGETTO: Richiesta di parere sulla legittimità dell'opposizione di un controinteressato ad una istanza di accesso

La XX S.r.l., titolare, tra l'altro, dell'impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale denominata XY, in data 15.4.2008, chiedeva all'Ispettorato territoriale della Toscana di poter accedere ai documenti amministrativi del procedimento sfociato nel rilascio di un'autorizzazione, in via provvisoria e sperimentale, alla XZ S.p.A., società proprietaria della WW, tra l'altro esercente un impianto in località MMMMM (SI), alla variazione di frequenza da 90,750 MHz a 90,800 MHz ed all'aumento di potenza da 2000 a 4000 watt con diversa sistemazione tecnica del sistema radiante dell'impianto.

A sostegno dell'istanza di accesso la ricorrente assumeva di aver un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire tali documenti, paventando il pericolo che l'impianto di MMMMM (collocato in un'area confinante con il territorio della provincia di Perugia), se non gestito correttamente, avrebbe potuto causare interferenze agli impianti ubicati nel territorio della provincia di Perugia, tra i quali figurano anche due impianti in concessione posseduti da XY, uno in località CCCCC, nel territorio del Comune di Spello (PG), operante sulla frequenza 90,600 MHz, l'altro in località LLLLL (PG) sulla frequenza 90,800 MHz.

Non avendo ottenuto risposta a tale istanza, la società ricorrente la reiterava in data 16.06.2008, 02.07.2008 e 07.11.2008.

Successivamente, a seguito di un'ulteriore richiesta di accesso, in data 7.4.2009, l'Amministrazione convocava telefonicamente la società ricorrente per la visione della documentazione.

In data 05.05.2009 venivano consegnati solamente alcuni dei documenti richiesti. In data 15.05.2009 la ricorrente chiedeva di poter accedere anche ai documenti ai quali non era stato consentito l'accesso in data 05.05.2009.

Con la nota del 28.05.2009 l'Ispettorato territoriale della Toscana, negava l'accesso a tali documenti, per la genericità della richiesta e per l'assenza di un interesse personale e concreto alla documentazione.

Con ricorso del 19 giugno 2009 la XX S.r.l. adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti riferiti alle autorizzazioni e/o alle modifiche tecniche e/o radioelettriche che possano aver comportato l'insorgere e l'aggravarsi delle interferenze alla ricezione dei programmi della ricorrente sulle frequenze FM 90,600 MHz di CCCCC-baita, Comune di Spello (PG) e FM 90,800 MHz di LLLLL (PG), in varie zone della provincia di Perugia, con particolare riferimento a 6 documenti già specificamente indicati in data 15.05.2009.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 14 luglio 2009, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, invitava a riesaminare l'istanza di accesso della società ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

L'Amministrazione, con nota del 5.8.2009, individuata la XZ S.p.A. quale soggetto controinteressato all'accesso in questione, invitava quest'ultima ad esporre eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso.

La XZ S.p.A., in data 17 agosto 2009, a mezzo del proprio legale di fiducia, faceva pervenire all'Amministrazione le proprie osservazioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Con nota del 25.8.2009 l'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine alla fondatezza della richiesta di rigetto dell'istanza di accesso in questione formulata dalla XZ S.p.A.

Tale richiesta si fonda sul rilievo dell'illogicità dell'assunto dell'istante della possibilità che l'autorizzazione rilasciata a WW nel 2004 abbia potuto determinare l'insorgere o l'aggravarsi del disturbo alla ricezione dei programmi di Radio Onda Libera sulla frequenza 90.600 MHz, tale autorizzazione avendo necessariamente migliorato, ad avviso della controinteressata, l'originario quadro interferenziale distanziando maggiormente i due segnali.

Preliminarmente si osserva, sotto il profilo strettamente procedurale, che la XX S.r.l., aveva ritualmente notificato alla XZ S.p.A., individuata dal ricorrente quale controinteressata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, il ricorso in questione, in modo tale da consentire alla stessa di formulare le proprie osservazioni in merito, sicché non sarebbe stato necessario comunicare alla XZ S.p.A. l'originaria istanza di accesso.

La Commissione ha ritenuto di poter accogliere il ricorso con decisione del 14.7.2009, suscettibile di essere impugnata, se del caso, dal controinteressato, solamente mediante ricorso per revocazione, per errore di fatto, in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 395, n. 4 c.p.c.

Resta fermo che codesta Amministrazione potrà discostarsi dalla decisione della Commissione, confermando il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso, adottando un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, impugnabile mediante ricorso al T.A.R., ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Al Geom.
Vice Sindaco di Pontida
Via Lega Lombarda, 30
24030 PONTIDA (BG)

OGGETTO: Consigliere comunale: ampiezza del diritto d'accesso.

Il geom., vice sindaco di Pontida, con e-mail del 27 luglio scorso ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti:

- 1) se sia legittima la richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia di tutte le delibere di Giunta e di tutte le determinazioni dei vari settori comunali;
- 2) se sia legittimo l'intendimento dell'Amministrazione comunale di pubblicare sul proprio sito web, in formato non scaricabile, tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché tutte le determinazioni dei vari settori comunali, consentendo così a tutti gli interessati la libera visione di tali documenti amministrativi;
- 3) se, nel caso che venga attuata la suddetta pubblicità sul web, l'eventuale richiesta di copia debba essere adeguatamente motivata.

Al riguardo la Commissione esprime il seguente parere.

In linea di principio, la richiesta di ottenere copia di tutte le delibere di Giunta e di tutte le determinazioni dei vari settori comunali, pur nella sua del tutto inusuale vastità, non può senz'altro ritenersi in contrasto con la legge. Poiché però l'accoglimento della richiesta potrebbe dar luogo ad eventuali profili di responsabilità erariale per eccesso di spesa (tenuto conto che l'accesso del consigliere comunale viene effettuato *ratione officii* e quindi a titolo gratuito) e innescherebbe presumibilmente analoghe richieste da parte degli altri consiglieri, andrebbe valutata l'opportunità di inviare al Consiglio copia di tutti i suindicati documenti, perché vengano messi a disposizione dei consiglieri eventualmente interessati.

L'intendimento di pubblicare sul sito web del Comune di Pontida, in formato non scaricabile, tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché tutte le determinazioni dei vari settori comunali attua pienamente il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e quindi in linea di principio è senz'altro da approvare. Va però tenuto presente che in tal caso dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per tutelare la riservatezza degli interessati, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, lett. d), della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Va infine tenuto presente che la pubblicità sul web non esclude che gli interessati possano presentare domanda d'accesso per ottenere copia dei documenti pubblicati, secondo la normale procedura. Ma la circostanza che la pubblicità per via informatica sia già stata assicurata non comporta restrizioni al diritto d'accesso. Pertanto, qualora si tratti di accesso da parte di cittadino comunale non sarà necessaria alcuna motivazione, ai sensi del citato art. 10.

Al Dott. F.P.
Comune di Ariano Irpino
Piazza Plebiscito
83031 ARIANO IRPINO (AV)

OGGETTO: Prof. G.M.: ampiezza del diritto d'accesso.

Il Dott. F.P., Direttore generale del Comune di Ariano Irpino, con nota del 5 agosto 2009 ha chiesto di conoscere se a parere di questa Commissione siano accoglibili due richieste, presentate dal Prof. G.M., di accedere ad un vasto complesso di documenti amministrativi. Al riguardo il Dott. F.P. fa presente che il Prof. G.M., cittadino comunale:

1) ha chiesto una grande quantità di documenti e di dati relativi a molti anni di attività comunale (sino ad oltre tredici esercizi) senza individuarli puntualmente; il che richiederebbe una complessa attività di ricerca e di elaborazione, che allo stato il Comune non potrebbe garantire;

2) non ha prospettato alcuno specifico interesse all'accesso, invocando la nota giurisprudenza secondo cui l'accesso dei cittadini comunali non richiede la sussistenza di una posizione legittimante.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Vero è che la giurisprudenza del giudice amministrativo e quella di questa Commissione hanno riconosciuto il principio che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'accesso dei cittadini comunali non richiede la sussistenza di una posizione legittimante. Ma tale principio va ovviamente applicato tenendo conto della disposizione dell'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che esclude l'ammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un "*controllo generalizzato*" dell'operato delle pubbliche amministrazioni, locuzione con cui il legislatore ha in sostanza riconosciuto che tale disposizione – come, del resto, qualsiasi norma generale e astratta - va interpretata e applicata in concreto sulla base sia dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, che precludono l'azionabilità di pretese sostanzialmente emulative, che eccedano l'interesse pratico dell'attore, sia del principio di continuità dell'azione amministrativa, secondo cui il perseguimento del pubblico interesse che connota l'azione dei soggetti pubblici non può essere sia pur temporaneamente paralizzato da richieste di adempimenti di interesse privato particolarmente lunghi e complessi che *ictu oculi* non risultino fondate su motivi seri.

Ora nel caso in esame il Prof. G.M., senza sostenere la domanda con una benché minima giustificazione, ha chiesto l'accesso ad una grande quantità di documenti il cui reperimento richiederebbe appunto adempimenti lunghi e complessi. La domanda pertanto non può ritenersi meritevole di accoglimento.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso in materia di scioglimento di Consiglio comunale.

Il dott., in proprio e nella qualità di Sindaco uscente del Comune di Vallelunga Pratameno, premesso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, per lo scioglimento dei Consigli comunali di Fabriazia (Vibo Valentia), Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) e Fondi (Latina), procedeva allo scioglimento dei primi due nella seduta del 24 luglio 2009 e nella successiva seduta del 29 luglio 2009 decideva di riconsiderare la proposta del Ministro per quanto riguardava il Comune di Fondi in base ad una nuova relazione che lo stesso Ministro doveva sottoporre alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 e che avrebbe poi portato alla decisione di non procedere al suo scioglimento, ha chiesto l'accesso ad una serie di atti, distintamente elencati, che, per il loro contenuto, hanno l'evidente scopo di confrontare le ragioni che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a determinarsi in maniera diversa per il Comune di Vallelunga Pratameno (scioglimento) e del Comune di Fondi (non scioglimento a seguito di nuova relazione predisposta ai sensi della citata legge n. 94/2009).

Come è noto, l'art. 143 del TUEL disciplina lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Il nuovo testo dell'art. 143, introdotto, dalla legge n. 94/2009, ha introdotto modifiche che meglio articolano le competenze delle autorità pubbliche coinvolte nel procedimento e la tempistica del loro svolgimento, sulle quali, peraltro, questa Commissione non ritiene necessario addentrarsi ai fini della valutazione della legittimità dell'istanza di accesso presentata.

Dispone il citato art. 143 i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando "emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori.....ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". Il procedimento di scioglimento è contraddistinto da una fase istruttoria (avviata dal Prefetto che nomina una commissione d'indagine e che si conclude con una specifica relazione, art. 143, comma 2), dalla proposta del Ministro dell'interno, dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri e dal formale provvedimento di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica (art. 143, comma 3). Il decreto di scioglimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ad esso sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del Prefetto, salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti delle stesse nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Alla luce dell'art. 143, TUEL non può dubitarsi che il dott., quale Sindaco uscente del Comune di Vallelunga Pratameno, sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti (relazione prefettizia, proposta del Ministro dell'interno e verbali della seduta del Consiglio dei Ministri) che hanno determinato lo scioglimento del relativo Consiglio comunale.

Lo stesso interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata (ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90) non sembra sussistere, invece, nei confronti degli atti che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a rinviare (nella stessa seduta del 24.07.2009) in cui si è deciso di sciogliere il Consiglio del Comune di Vallelunga Pratameno) la decisione sul Consiglio comunale di Fondi e, successivamente, (seduta del 29.07.2009) a riconsiderare la proposta del suo scioglimento, giustificata dalla circostanza (emersa dalle risultanze del supplemento istruttorio richiesto) che "nessun esponente della Giunta e del Consiglio comunale di Fondi è mai stato raggiunto da un avviso di garanzia". Infatti, ancorché esaminati nella stessa seduta del 24 luglio 2009, i procedimenti relativi alle proposte di scioglimento dei Consigli comunali di Vallelunga Pratameno e di Fondi sono distinti e autonomi ed il fatto che siano stati oggetto di un medesimo ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è solo una coincidenza temporale che non ha comportato alcun giudizio comparativo sulla presenza delle condizioni che, in virtù dell'art. 143, TUEL, giustificano la decisione dello scioglimento. Il dott. è soggetto estraneo al procedimento relativo alla proposta di scioglimento del Comune di Fondi e non può, quindi, vantare una posizione giuridicamente tutelabile cui collegare quel proprio interesse diretto che gli garantirebbe il diritto di accesso ai documenti richiesti.

Ciò chiarito in punto di diritto, questa Commissione ritiene, peraltro, che motivi di trasparenza (considerata anche la richiamata disposizione normativa di cui all'art. 143, comma 9 che dà ampia pubblicità a tutto il procedimento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento, della relazione prefettizia e della proposta del Ministro dell'interno), debbano indurre la Presidenza del Consiglio a riconoscere l'opportunità di rilasciare al dott. copia anche degli atti relativi al Comune di Fondi curando (come del resto sottolineato dallo stesso richiedente nella sua istanza di accesso) di tutelare la riservatezza su fatti e persone la cui diffusione potrebbe pregiudicare l'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico e di garantire la prevenzione e la repressione della criminalità.

Salva, ovviamente, la preclusione all'accesso per divieto di divulgazione sancito da norme primarie o regolamentari.

Sig.
Via
65125 PESCARA

OGGETTO: Accesso al proprio fascicolo personale di dipendente in pensione.

Il Sig. chiede se “un pubblico dipendente può prendere visione del proprio fascicolo personale ed effettuare copia dei relativi atti”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr., fra le altre, C.d.S., Sez. VI, 24.05.1996, n. 727) e le numerose pronunce di questa Commissione (cfr., da ultimo, 24.02.2009) il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse.

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania, Sez. V, 10.04.2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (T.A.R. Campania, Sez. V, 27.03.2003 n. 3025; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 10.03.2006 n. 1862).

Città di Cesano Maderno
P.zza Arese 12
20031 CESANO MADERNO (MI)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota del 23 luglio 2009 codesto Comune, non condividendo l'orientamento di questa Commissione circa la non necessità della titolarità in capo al cittadino di una posizione giuridica qualificata ai fini del riconoscimento della legittimazione (e della fondatezza della domanda) all'accesso di documenti amministrativi formati o detenuti dall'Ente locale, chiedeva, prima di procedere alle modifiche al Regolamento suggerite, chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 10, TUEL che, secondo la giurisprudenza prevalente del giudice amministrativo, dovrebbe seguire principi diversi da quelli formulati da questa Commissione, che si possono così sintetizzare:

a) l'art. 10, TUEL non ha introdotto un meccanismo di accesso non condizionato alla dimostrazione della sussistenza di un interesse al suo esercizio, ma ha stabilito che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili;

b) ne consegue che il cittadino, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale (così come previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b, legge generale 241/90) e motivare la richiesta che, altrimenti, assumerebbe caratteri di una sorta di "controllo generalizzato" sull'efficienza della pubblica amministrazione;

c) l'art. 10, TUEL - aggiunge infine il Comune - non può nemmeno essere interpretato come disciplinante un diritto di accesso per i soli residenti, perché una siffatta esegesi, comunque non evincibile dal richiamato dettato normativo, contrasterebbe con la fondamentale direttiva costituzionale sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Questa Commissione è a conoscenza, e non si nasconde, che in tema di applicazione dell'art. 10 del TUEL non vi è perfetto allineamento fra la propria giurisprudenza e quella del giudice amministrativo, ma ritiene di dover ribadire i principi che hanno informato le proprie valutazioni circa la disciplina regolamentare in materia di accesso sottoposta al suo parere dagli enti territoriali ai quali gli stessi si sono sempre adeguati apportando ai loro regolamenti le conseguenti modifiche.

Il principio fondamentale che informa i vari aspetti dell'orientamento di questa Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da

un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo questa Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

La diversità, poi, della legittimazione del cittadino comunale (residente) rispetto agli altri eventuali interessati ad accedere ad un atto dell'amministrazione locale non è tale da costituire un'ingiustificata disparità di trattamento. Il TUEL ha stabilito un forte legame tra l'ente locale ed i rispettivi cittadini, ai quali ha riservato (a conferma della specificità dei suoi contenuti normativi) sia ampie forme di partecipazione popolare (art. 8), sia la possibilità di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti all'ente locale (art. 9), sia la possibilità di accedere liberamente agli atti non riservati (art. 10): ciò per l'evidente diretta relazione di fatto esistente tra ente e relativi cittadini, il cui interesse alla partecipazione ed alla imparzialità e trasparenza dell'attività dell'ente stesso è palesemente più intenso di quello degli altri soggetti eventualmente coinvolti nei procedimenti o negli atti comunali. Di conseguenza, attesa la diversità della situazione soggettiva dei cittadini rispetto a quella dei non cittadini non è configurabile tra le due categorie quell'assoluta parità di situazioni soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto per poter ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento.

Confidando di aver dato i chiarimenti richiesti in ordine al consolidato orientamento di questa Commissione in ordine all'operatività dell'art. 10 del TUEL, si rimane in attesa delle modifiche suggerite.

Sig.
.....
06049 SPOLETO

OGGETTO: Richiesta di accesso in materia edilizia.

Il Sig. presentava in data 29.02.2008 un esposto ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Perugia in ordine alla pericolosità di interventi edilizi su un vecchio edificio, in zona altamente sismica, che avrebbero potuto gravemente compromettere la stabilità e la sicurezza della sua proprietà confinante. In data 01.08.2008 l'Ufficio Controllo Costruzioni procedeva a sopralluogo e trasmetteva apposita relazione all'autorità giudiziaria. In data 20.04.2009 il Sig. presentava istanza di accesso chiedendo, oltre, a copia della suddetta relazione ispettiva, dei documenti tecnici e progettuali relativi all'originario permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoleto nell'anno 2003 e ad eventuali successive modifiche nel frattempo intervenute.

L'Amministrazione Provinciale di Perugia rilasciava solo parte della documentazione richiesta con esclusione della relazione ispettiva (in quanto trasmessa all'autorità giudiziaria) e del progetto strutturale relativo agli interventi dell'edificio confinante (in quanto non avente natura di "documento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90 atteso che il predetto "progetto strutturale" è atto formato da privati e come tale escluso dall'accesso in virtù della disposizione contenuta nell'art. 34 del Regolamento Provinciale sull'accesso approvato con due delibere di Giunta del 1999).

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dall'Amministrazione Provinciale di Perugia sia ingiustificato per le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda il rifiuto del rilascio di copia della relazione ispettiva redatta dall'Ufficio Controllo Costruzioni in occasione del sopralluogo dell'01.08.2008, più volte questa Commissione ha sottolineato (cfr., da ultimo, parere del 22.09.2009) come l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

Ancora meno giustificato appare il rifiuto del rilascio di copia del "progetto strutturale" dell'assentita costruzione in quanto - secondo l'Amministrazione - lo stesso è atto non formato da pubblica amministrazione (e dunque non rientrante nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) e come tale non utilizzato ai fini dell'attività amministrativa ed escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Provinciale del 1999.

Preliminarmente, non si comprende perché nel motivare il proprio diniego l'Amministrazione Provinciale abbia fatto riferimento al Regolamento sull'accesso del 1999 quando quello in vigore (alla luce del quale deve essere valutata l'istanza di accesso in oggetto del 23.04.2009) è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 30 del 18.03.2008. Tale ultimo Regolamento contiene disposizioni conformi alla legge n. 241/90 e non fa alcun accenno alla specifica esclusione del

documento in questione come riferito dall'amministrazione e, del resto, non ne fa cenno nemmeno il vecchio Regolamento del 1999 acquisito in via istruttoria).

E' poi contrario al dettato normativo di cui al citato art. 22 della legge n. 241/90 e alla consolidata giurisprudenza ritenere non rientrare nel concetto di documento amministrativo l'atto formato dal privato che, ancorché non utilizzato ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo (ma non si comprende come non possa essere stato in qualche modo valutato un progetto il cui deposito sia obbligatorio ai fini del rilascio di un permesso di costruzione), sia stato acquisito agli atti del procedimento e sia "stabilmente detenuto" dall'Amministrazione.

Prefettura di Padova
P.zza Antenore 3
35121 PADOVA

OGGETTO: Accesso a rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni.

La Prefettura di Padova, con decreto prefettizio in data 15.04.2009, ha disposto a carico del Sig. il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico leggi di pubblica sicurezza). In data 29.06.2009 l'interessato ha chiesto la revoca dell'irrogato divieto ma la Prefettura, in virtù di un rapporto informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Padova (corredato da notizie fornite sul suo stato di salute dal medico curante) ha negato la revoca del divieto.

Poiché il Sig. ha rivolto in data 21.07.2009 formale istanza di accesso al fascicolo e alla conoscenza del rapporto dei Carabinieri, viene chiesto parere a questa Commissione sottolineando la delicatezza della vicenda, soprattutto per i rischi cui potrebbe andare incontro il medico curante del già oggetto di minacce, secondo l'ultimo rapporto dell'Arma (31.07.2009).

Pur condividendo la delicatezza della questione, questa Commissione ritiene che non sussistano motivi di diritto per respingere la domanda di accesso del Sig.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l'istanza di accesso può essere accolta ove l'interessato dimostri l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione o all'estrazione di copia dei documenti richiesti. Nella fattispecie, non può negarsi che il Sig. sia titolare di un interesse personale e concreto ad accedere ai documenti che riguardano il provvedimento di diniego della revoca del divieto di detenzione di armi. C'è da aggiungere, inoltre, che il medesimo, essendo soggetto del relativo procedimento, avrebbe diritto di accedere ai relativi atti senza necessità di provare o motivare il personale interesse che la legge ritiene sussistere, nella specie, *in re ipsa* (art. 10, legge n. 241/90).

Non sembra fondata, alla luce degli atti trasmessi alla Scrivente, nemmeno l'affermazione, contenuta nella nota della Legione Carabinieri "Veneto" del 31.07.2009, secondo la quale la visione del rapporto informativo sul quale poggia il diniego opposto alla revoca del divieto di detenzione di armi (contenente anche il giudizio del medico di base sullo stato di salute) "possa avvenire previo rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziariain quanto potrebbe pregiudicare il segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.)" in riferimento al procedimento penale n. 2426708 (per detenzione abusiva di armi) non ancora definito. Infatti, come più volte sottolineato da questa Commissione (cfr., da ultimo, parere del 22.09.2009) la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso. Al fine, poi, di salvaguardare da rischi il medico che ha valutato lo stato di salute del Sig., vedrà codesta Prefettura

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

se sia possibile “oscurare” il parere medico nelle parti che potrebbero maggiormente urtare la suscettibilità dell’interessato.

Al Comune di Borgonovo Val Tidone
Sportello Unico per l'edilizia
Piazza Garibaldi n 18
29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

Con nota del 28 agosto 2009 il Dott., responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Borgonovo Val Tidone, rappresentava a questa Commissione che un cittadino aveva richiesto la documentazione relativa a interventi edilizi (in particolare inerenti a recinzione, muri di cinta e cancellate) oggetto di denuncia di inizio attività ad opera di un confinante, il quale però si era opposto all'accesso in quanto i manufatti, insistendo su terreno di sua esclusiva proprietà, non lederebbero alcun diritto di terzi.

In considerazione di quanto rappresentato, si richiede alla Commissione un parere sulla legittimità dell'opposizione all'accesso manifestata dal controinteressato titolare del diritto alla riservatezza.

Qualora l'istante risieda nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone, si deve ritenere che egli possa accedere a tutti i documenti inerenti ad interventi edilizi autorizzati dall'amministrazione comunale in favore di altro cittadino, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

Se invece l'istanza proviene da cittadino non residente, l'accesso ai documenti di cui al caso in esame dovrà essere valutato dall'ente civico ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 che lo riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, prevalendo comunque l'accesso rispetto alla riservatezza se esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico, fermi restando i limiti previsti dall'art. 24, co. 7, della legge n. 241/90.

Nella specie, pare indubbio l'interesse che l'istante, in qualità di proprietario finitimo, possa vantare alla verifica che le opere in corso di realizzazione sul fondo finitimo siano conformi alle autorizzazioni urbanistico edilizie richieste e, comunque, non ledano propri diritti, con la conseguenza che l'opposizione del controinteressato non appare giustificata.

Al Comune di Vicenza
Ufficio Segreteria Generale
Corso Andrea Palladio n 98
36100 VICENZA

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità da parte di consiglieri comunali di appunti ed annotazioni.

Il Segretario Generale del Comune di Vicenza chiede a questa Commissione se i consiglieri comunali possano accedere anche a meri "appunti o annotazioni" inerenti il procedimento di formazione del piano urbanistico di assetto del territorio, adducendo dubbi sul fatto che tali atti (non sottoscritti né fatti propri dall'ente) possano essere considerati documenti, nonché sulla possibilità di rendere noti i nominativi dei tecnici interni o esterni all'amministrazione addetti alla predisposizione del piano.

Quanto a tale quesito, si osserva che, pur trattandosi di informazioni prive della forma di documento amministrativo, tuttavia esse sono accessibili, attesa l'ampiezza del diritto dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del proprio mandato, e dunque anche di conoscere i nomi dei tecnici addetti alla formazione del piano, essendo ricompreso nei compiti istituzionali dell'autorità politica (di minoranza o di maggioranza) quello di controllare l'attività degli organi del Comune.

Quanto all'accesso alle annotazioni o appunti, può richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che riconosce pacificamente la conoscibilità di tali atti, ove non rimangano relegati nella sfera interna e privata dell'autorità che li elabora, atteso che, solo in tal caso, tali appunti non confluiscono né negli atti formalmente precedenti il provvedimento finale né in quest'ultimo e stante la loro natura non devono essere conservati né vi è, logicamente, alcun obbligo di custodia degli stessi.

Nella specie, gli appunti o annotazioni redatte dai tecnici addetti alla formazione del piano urbanistico - pur non costituendo operazioni di conoscenza, valutazione e giudizio di volontà riferibili alla p.a in quanto inerenti ad atti ancora da adottare - tuttavia, a quanto si desume dall'istanza, costituiscono atti ad uso interno detenuti nel fascicolo procedimentale con meri fini pre-istruttori del provvedimento finale e come tali ostensibili ai sensi dell'art 22, co. 1, lett. d) della legge n 241/90 che annovera tra i documenti accessibili anche gli atti interni (relativi o meno ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, anche gli atti preparatori, relazioni, pareri informali e persino i brogliacci di giunta.

Associazione “.....”
Via San Nicola, 31
822030 FOGLIANISE (BN)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali

L'Associazione politico-culturale “.....”, avente sede in Foglianise (BN), chiede un parere in merito alla legittimità della delibera comunale del 14 ottobre 2008 con la quale è stato modificato l'accesso dei consiglieri comunali.

La stessa associazione chiede, inoltre, se, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto comunale, è sostenibile che le associazioni abbiano in materia di accesso gli stessi diritti dei consiglieri comunali.

In merito a tale ultima richiesta, la Commissione esprime il parere che lo speciale diritto d'accesso di cui all'art. 43 del T.U.E.L. del 2000 appartenga unicamente ai consiglieri comunali (e provinciali) in ragione del *munus* esercitato, essendo finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale.

Diversamente, l'accesso delle associazioni con sede nel territorio comunale trova la sua disciplina nell'art. 10 del suddetto Testo Unico del 2000, il quale, oltre a stabilire al primo comma la pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni comunali, oltre a quelli riservati per espressa previsione di legge o temporanea dichiarazione del sindaco, al secondo comma rinvia al regolamento (comunale) per quanto riguarda le concrete modalità dell'esercizio del diritto d'accesso agli atti da parte dei cittadini “...singoli e associati...”.

Pertanto, non può in alcun modo essere l'accesso delle associazioni assimilato a quello dei consiglieri comunali.

In merito poi alla nuova formulazione dell'art. 4 del regolamento del comune, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, la Commissione ritiene che le lett. b), c) e d) della disposizione anzidetta siano del tutto contrarie alle previsioni indicate nell'art. 43 T.U.E.L., norma di rango primario rispetto a quella regolamentare.

Infatti, l'art. 4 in questione pone forti compressioni all'accesso dei consiglieri comunali laddove, innanzitutto, subordina l'estrazione di copia alla presa visione del documento richiesto, purché non sia d'intralcio alla normale attività degli uffici comunali e “ove necessario all'espletamento del mandato”.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che “Sul consigliere comunale non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del

mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” (sent. n. 4471/05).

Ancor più di recente (C.d.S, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2007, n. 929), “Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale”. Ne deriva che motivazioni di carattere meramente organizzatorio non possono impedire l’esercizio del diritto di accesso.

Ad un così ampio diritto d’accesso, costantemente affermato dalla ricordata giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, corrisponde poi, a tutela della riservatezza di terzi, l’obbligo del segreto cui gli stessi consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai sensi dello stesso art. 43.

Quanto ai costi da sostenere, la Commissione rileva che il diritto d’accesso previsto e disciplinato dall’articolo 43 del TUEL nulla prevede in ordine a chi debba sostenere i costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere nell’esercizio della sua funzione e, conseguentemente, facendo leva sul canone interpretativo secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, ritiene che i costi debbano essere sopportati dall’amministrazione, anche in considerazione del fatto che l’accesso del consigliere comunale è strettamente collegato all’esercizio del suo *munus*.

Va tuttavia ricordato, in ossequio ad un principio di leale collaborazione tra organi politici ed amministrativi dell’Ente, che se il diritto di accesso (formale o non) non può essere garantito nell’immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare il normale funzionamento dell’attività ordinaria degli uffici comunali.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il sig., ufficiale dell'aeronautica militare in servizio presso il comando 3 stormo di Villafranca di Verona, riferisce di aver presentato in data 20 luglio 2009 istanza di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo al trasferimento a Roma disposto nei suoi confronti in data 25 giugno 2009. L'istanza, ricevuta da parte resistente il successivo 29 luglio, è rimasta inevasa per trenta giorni e pertanto, in data 17 settembre, il ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il sig. è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale o dall'essere, come nel caso in esame, destinatario del provvedimento finale col quale si è disposto il trasferimento.

In secondo luogo si osserva l'importanza che la conoscenza delle motivazioni poste a fondamento del trasferimento riveste per l'odierno ricorrente, anche in considerazione degli interessi familiari e relazionali collegati al provvedimento dell'amministrazione oltre che nell'ottica della prospettata intenzione di ricorrere all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.

Per questi motivi il silenzio serbato dall'amministrazione è illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Segretariato generale

Fatto

Il dott. ha partecipato al concorso per referendario indetto da parte resistente. Dopo aver sostenuto le prove scritte e non essendo stato ammesso alle prove orali, ha chiesto all'amministrazione di poter accedere sia ai verbali di correzione dei propri elaborati che agli elaborati di uno dei candidati ammessi alla prova orale. Con determinazione del 3 settembre 2009 parte resistente ha differito l'accesso sino all'approvazione della graduatoria con riguardo agli elaborati non redatti dall'odierno ricorrente, richiamando a sostegno di tale provvedimento l'art. 4, comma 2, lettera A del proprio regolamento concernente i casi di esclusione e di differimento.

Contro tale differimento il dott. in data 17 settembre 2009 ha presentato istanza di riesame al Difensore civico il quale, a sua volta, ha inoltrato per competenza l'istanza medesima alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il differimento opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare che prevede la possibilità di differire l'accesso rispetto ai documenti domandati dall'odierno ricorrente. Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità - posta a fondamento dell'impugnato differimento, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: ULSS 22 Regione Veneto

Fatto

Al dott. in data 17 luglio 2009 è stato contestato da parte resistente di aver percepito indebitamente la somma di 154,94 Euro. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione istruttoria preventiva alla suddetta contestazione, l'odierno ricorrente in data 28 luglio u.s. ha domandato l'accesso alla stessa. Non avendo ricevuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 4 settembre 2009 ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli art. 25, comma 4, legge n. 241/90 e art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione – ufficio scolastico provinciale di Taranto - Liceo scientifico – Massafra (TA)

Fatto

La sig.ra, docente non di ruolo presso il liceo scientifico di Massafra, riferisce di aver formulato alle amministrazioni resistenti richiesta di accesso in data 29 giugno e 3 luglio 2009 tesa a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti posti a fondamento di un precedente provvedimento del 25 giugno con il quale veniva disposta la mobilità per passaggio di cattedra dalla classe di concorso A047 alla classe A049.

Le amministrazioni, entrambe con provvedimento notificato il 30 luglio successivo, negavano l'accesso, ritenendo l'istante non titolare di un interesse diretto concreto e attuale all'ostensione. Contro tali dinieghi la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 settembre, chiedendone l'accoglimento. In data 28 settembre 2009 è pervenuta una memoria difensiva di parte resistente con la quale si insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa sono i provvedimenti entrambi notificati il 30 luglio 2009 e che il ricorso porta la data del 3 settembre 2009, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessata di presentare nuova istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti - Roma

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato nel corso del 2005 una serie di denunce-esposti nei confronti di diverse istituzioni (Corte dei Conti, Comune di Frosinone, Difensore civico, Ministero dell'Interno, Prefetto di Frosinone) con i quali chiedeva chiarimenti, in qualità di rappresentante di un non meglio qualificato movimento denominato ".....", in merito all'affidamento di incarichi da parte del Comune di Frosinone a consulenti esterni.

A distanza di quattro anni, e precisamente in data 18 settembre 2009, chiedeva all'ente resistente di poter accedere agli atti consequenziali all'esposto. Con comunicazione del 21 settembre 2009, difficilmente qualificabile come ricorso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/90, l'odierno istante precisava di aver necessità di ottenere i documenti richiesti in quanto pende a suo carico un procedimento giurisdizionale per interruzione di pubblico servizio per il quale si terrà udienza il prossimo mese di febbraio.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la difficoltà di qualificare l'istanza da ultimo pervenuta alla stessa in data 21 settembre 2009 alla stregua di un ricorso in linea con i contenuti per esso stabiliti dall'art. 25 legge n. 241/90.

Ciò premesso, e tralasciando quindi le difficoltà di ricostruzione della vicenda portata all'esame della scrivente soprattutto in merito al collegamento esistente tra l'esposto concernente l'affidamento di incarichi a consulenti estranei all'amministrazione comunale di Frosinone e il procedimento penale per interruzione di pubblico servizio nei confronti dell'odierno ricorrente, si precisa che l'ultima istanza sulla quale il ha richiesto l'intervento della Commissione è datata 19 settembre u.s. e che il fax con il quale è stata interpellata la Commissione è del 21 settembre 2009. Tale circostanza, evidentemente, esclude che si sia formato il silenzio impugnabile ai sensi dell'art. 25 legge n. 241/90 e, pertanto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare - Roma

Fatto

Il sig., tenente in pensione, riferisce di aver presentato in data 24 luglio 2009 istanza di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla propria domanda di concessione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione ordinaria. L'istanza è rimasta inevasa per trenta giorni e pertanto, in data 24 settembre u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il sig. è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale o dall'essere, come nel caso in esame, destinatario del provvedimento finale col quale si è disposto il trasferimento.

In secondo luogo, e come conseguenza di quanto appena osservato, nell'ipotesi dell'accesso partecipativo la relativa domanda ostensiva non necessita di motivazione; d'altronde l'interesse a conoscere lo stato della pratica concernente la domanda di ottenimento dell'indennità da parte dell'istante è palese.

Per questi motivi il silenzio serbato dall'amministrazione è illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato nel corso del 2005 una serie di denunce-esposti nei confronti di diverse istituzioni (Corte dei Conti, Ministero dell'Interno, Comune di Frosinone) con i quali chiedeva chiarimenti in merito all'assegnazione di loculi nel cimitero di Frosinone.

A distanza di quattro anni, e precisamente in data 8 agosto 2009, chiedeva all'ente resistente di poter accedere agli atti consequenziali all'esposto. Con comunicazione del 18 settembre 2009, difficilmente qualificabile come ricorso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/90, l'odierno istante precisava di aver necessità di ottenere i documenti richiesti in quanto pende a suo carico un procedimento giurisdizionale per interruzione di pubblico servizio per il quale si terrà udienza il prossimo mese di febbraio.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso per l'impossibilità di ricostruire la fattispecie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/2006. Ciò soprattutto in merito al collegamento esistente tra l'esposto concernente l'assegnazione dei loculi e il procedimento penale per interruzione di pubblico servizio nei confronti dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c, d.P.R. n. 184/2006, dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comitato (.....)

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi

Fatto

....., presidente del comitato (.....), il 10 agosto u.s. ha presentato istanza di accesso all'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, avente ad oggetto l'accordo raggiunto per la valutazione di stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione della Fondazione Enasarco stipulato tra la Fondazione stessa e l'amministrazione resistente. Specifica il ricorrente di avere chiesto, con note del 5 febbraio e del maggio, di potere stipulare una convenzione volta alla valutazione di stima delle unità abitative che compongono l'edificio denominato T.A..

L'amministrazione ha negato l'accesso all'accordo su indicato per carenza di un interesse personale e concreto del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente, quale rappresentante del comitato è titolare di un interesse sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Infatti, sulla base dell'accordo chiesto sarà effettuata la stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione della Fondazione Enasarco, tra i quali l'immobile denominato T.A.; gli inquilini dell'immobile, riunitisi in comitato, dunque, quali destinatari della procedura di dismissione, dunque, sono titolari dell'interesse ad accedere al predetto accordo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Sardegna

Fatto

Il dott., a seguito di un sinistro stradale verificatosi tra la propria autovettura e un'altra in dotazione della stazione dei carabinieri di Sassari, nel luglio 2004, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, ha presentato, il 27 luglio 2009, istanza di accesso ai seguenti documenti:

A. referti della divisione di ortopedia e quelli del servizio di radiologia 1^a del P.O. Di Sassari, al fine di chiarire il tipo e l'entità delle lesioni riportate dai due militari.

B. parere tecnico e documenti propedeutici alla sua emanazione relativi al procedimento disciplinare che si sarebbe dovuto instaurare nei confronti del militare alla guida della vettura.

L'amministrazione, con provvedimento del 17 agosto, ha negato l'accesso ai documenti indicati per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, "corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla pratica, anche in considerazione che la stessa, ai fini risarcitori, è stata archiviata dal servizio, previo parere dell'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, accettando l'offerta della compagnia assicurativa".

Avverso il provvedimento del 17 agosto il dott., il 15 settembre u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 17 agosto 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno

Fatto

....., il 24 luglio 2009, ex dipendente della ditta, sita in via in Salerno, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto i documenti connessi alla denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno il 19 marzo 2007 contro la ditta datore di lavoro. Specifica la ricorrente che è pendente innanzi il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro un procedimento per la dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato del 3 marzo 2005, intercorrente tra la ricorrente e la ditta su indicata e condannare la medesima al pagamento di un importo pari a euro 24.233,37, per differenze paga, straordinario, ferie, festività etc.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con nota dell'8 ottobre u.s. ha ribadito quanto affermato a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alla ditta controinteressata. Dai documenti allegati risulta chiaramente che la controinteressata ditta era già stata individuata al momento della presentazione della richiesta di accesso.

Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto notificare alla medesima il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184 del 2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: XY

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno

Fatto

XY, ha presentato istanza di accesso a tutta la documentazione amministrativa conseguente alla denuncia effettuata dalla ricorrente all'Ispettorato del Lavoro di Salerno nei confronti della S.r.l. Specifica la ricorrente di avere dichiarato, nel corso della verifica ispettiva, di avere lavorato alle dipendenze della S.r.l. per un periodo più lungo rispetto a quello formalizzato; di avere sottoscritto, a seguito di una precedente visita ispettiva, un contratto di lavoro part-time, mentre era in corso un contratto full time, regolarizzato solo successivamente; di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva; di essere stata licenziata, con lettera del 22 aprile 2006, nel periodo c.d. di interdizione, infatti la ricorrente era all'11 settimana di gravidanza ed aveva contratto matrimonio il 21 aprile 2006.

I documenti richiesti, pertanto, sono necessari per tutelare nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro i proprio diritti.

L'amministrazione ha concesso solo parzialmente l'accesso ai documenti; in particolare, ha negato l'accesso alla notificazione inviata alla S.r.l., in quanto sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.M. n. 757 del 1994, mentre ha negato l'estrazione di copia delle dichiarazioni di M.A. e D.A., ai sensi dell'art. 3, lett. c) del D.M. n. 757 del 1994, atteso che il loro rapporto di lavoro è ancora in corso di svolgimento.

Avverso il provvedimento del 16 settembre XY ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con nota dell'8 ottobre u.s. ha ribadito quanto affermato a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alla società controinteressata. Dai documenti allegati risulta chiaramente che la controinteressata S.r.l. era già stata individuata al momento della presentazione della richiesta di accesso.

Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto notificare alla medesima il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. b, d.P.R. n. 184 del 2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Ufficio di Padova 2

Fatto

....., quale partecipante al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2008 e collocata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere visione ed, eventualmente, estrarre copia, per i periodi d'imposta dal 2005 al 2007, delle dichiarazioni dei redditi, delle eventuali proprietà immobiliari e dei domicili fiscali di numerosi concorrenti che hanno ottenuto collocazione migliore in graduatoria.

Specifica la ricorrente di avere dubbi sulla correttezza dei punteggi conseguiti da detti concorrenti, e che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che il destinatario dell'istanza è il comune di Abano Terme, che i dati patrimoniali richiesti sono accessibili presso la Conservatoria dei Registri immobiliari o il Catasto e che, infine, i dati fiscali detenuti dall'Agenzia non possono essere comunicati alla ricorrente atteso che la medesima non rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le comunicazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003.

Questa Commissione, nella seduta del 22 settembre 2009, ha invitato l'amministrazione a notificare ai controinteressati il ricorso.

Con e-mail del 28 settembre l'interessata ha presentato richiesta di riesame, facendo presente che non trattandosi dell'acquisizione di dati sensibili non occorrerebbe la notifica ai controinteressati.

La Commissione ritiene di dover confermare la decisione precedente.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la procedura in esame non è assimilabile ad un concorso pubblico per il quale è esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei concorrenti; infatti, il bando emesso dal comune di Abano Terme prevede l'attribuzione dell'abitazione sulla base della presenza di requisiti e criteri soggettivi, quali, tra gli altri, la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap e di avere il nucleo familiare costituito da emigrati, ed oggettivi, quale la cittadinanza, e non un giudizio di valore tra elaborati. Pertanto, tenendo conto che la documentazione prodotta può contenere anche dati sensibili, questa Commissione conferma la propria decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata la richiesta di riesame, conferma la decisione del 22 settembre e invita nuovamente l'amministrazione a notificare ai controinteressati il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della previdenza Sociale –
direzione provinciale di Padova, P.zza Insurrezione XXVIII aprile 8

Fatto

..... quale partecipate al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008 ed essendosi collocata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere copia dei seguenti documenti:

1. attestazioni ISEE, eventualmente rilasciate relative ai periodi d'imposta 2005 – 2006 – 2007;

2. estratti conto dei versamenti GESCAL ovvero dei contributi previdenziali INPS versati fino al 31 dicembre 1995 ovvero fino al settembre 2008 di trentacinque controinteressati.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime perplessità sull'assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in graduatoria dei concorrenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 agosto, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei contro interessati, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi del regolamento emanato dal Commissario Straordinario con determinazione n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Avverso il diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Questa Commissione, nella seduta del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare ai controinteressati il ricorso. A seguito della presentazione della richiesta di riesame da parte della ricorrente, questa Commissione conferma la precedente decisione procedimentale.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la procedura in esame non è assimilabile ad un concorso pubblico per il quale è esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei concorrenti; infatti, il bando emesso dal comune di Abano Terme prevede l'attribuzione dell'abitazione sulla base della presenza di requisiti e criteri soggettivi, quali, tra gli altri, la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, di avere il nucleo familiare costituito da emigrati, ed oggettivi, quale la cittadinanza, e non un giudizio di valore tra elaborati. Pertanto, tenendo conto che la documentazione prodotta può contenere anche dati sensibili, questa Commissione conferma la propria decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata la richiesta di riesame, conferma la decisione del 22 settembre e invita nuovamente l'amministrazione a notificare ai controinteressati il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....” di Vercelli

Fatto

Il prof., il 15 maggio 2009, ha chiesto al Liceo Artistico di potere accedere alla lettera del dirigente scolastico n. 252/C1 21/1/2009, con la quale il dirigente stesso ha posto un quesito circa l'eventuale revoca della concessione del permesso retribuito per motivi di studio, e ogni eventuale esposto o scritto che lo riguarda direttamente o indirettamente firmato da allievi, genitori o alunni, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 giugno, ha negato l'accesso ai chiesti documenti poiché il quesito non dispiega effetti nella sfera giuridica del ricorrente e perché la motivazione a sostegno dell'istanza è generica.

Avverso il provvedimento del 10 giugno il prof. il 4 ottobre u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 10 giugno tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli

Fatto

Il prof., il 30 marzo 2009, dopo essere venuto a conoscenza dell'esistenza di una missiva con la quale la prof.ssa aveva avanzato richiesta di emissione di un provvedimento in capo al ricorrente, ne ha chiesto copia, al fine di potersi tutelare nelle sedi opportune.

Specifica il ricorrente di avere saputo dell'esistenza della richiesta leggendo il provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto la richiesta di permessi di studio.

L'amministrazione, con provvedimento del 30 aprile, ha negato l'accesso al documento richiesto perchè irrilevante al fine di tutelare i diritti del ricorrente.

Avverso il provvedimento del 30 aprile il prof. il 4 ottobre u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria dell'8 ottobre, ha comunicato di non avere consentito l'accesso alla lettera in esame perchè non prodotto effetti nella sfera giuridica del ricorrente.

L'amministrazione, con nota dell'8 ottobre, dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del diniego, ha affermato che il dirigente scolastico è l'autore della stesura della lettera richiesta e l'unica autorità competente a detenere i documenti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 30 aprile, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale

FATTO

Il signor, giornalista professionista, in data 6 agosto 2009, chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter accedere all'elenco dettagliato di tutti i cosiddetti "voli di Stato" effettuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, dai Ministri, dal Presidente della Repubblica e da altre autorità dello Stato nel periodo compreso tra il 1.1.2006 ed il 31.7.2009, con la specificazione dettagliata di data, tratta percorsa, nome delle persone trasportate, compresi eventuali ospiti, su aeromobili recanti la sigla "Repubblica italiana".

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9.9.2009 - tenuto conto dell'orientamento assunto dalla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi in relazione a casi analoghi - rigettava la predetta istanza, sul rilievo che le informazioni richieste, presupponendo attività elaborative di dati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre Amministrazioni statali, non formano legittimo oggetto del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/90 (art. 22, comma 4) e dell'inammissibilità dell'istanza, in quanto volta ad un penetrante controllo dell'attività degli uffici della Pubblica Amministrazione.

Il signor, in data 14.9.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alle informazioni richieste.

Nel ricorso si contesta la pertinenza del richiamo ad un precedente parere della Commissione che sarebbe stato reso in ordine alla legittimità di un'istanza di accesso avente ad oggetto informazioni tali da costringere la P.A. a rielaborare dati, laddove l'istanza di accesso del ricorrente sarebbe rivolta ad ottenere una mera "rappresentazione grafica" (tabulato) relativa ai voli di Stato effettuati nel periodo di interesse.

Si contesta, inoltre, la strumentalità dell'istanza di accesso in questione all'esercizio di un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, avendo il ricorrente dimostrato di avere un interesse concreto all'esercizio del diritto di accesso anche in considerazione della qualità di parte nell'ambito del procedimento cui si riferiscono gli atti richiesti.

In data 14.9.2009 il ricorrente, facendo seguito al ricorso del giorno precedente, svolgeva ulteriori argomentazioni a sostegno della fondatezza del ricorso.

In data 9.10.2009, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio inviava una memoria nella quale, ribadita la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, chiedeva alla Commissione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e comunque di rigettarlo.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

In primo luogo si deve escludere che l'istanza di accesso in questione riguardi informazioni contenute in documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, vale a dire in rappresentazioni del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione.

Inoltre si rileva che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, anche la sua istanza di accesso, al pari di quella proposta dal giornalista del quotidiano "La Repubblica", sul quale la Commissione ha avuto modo di pronunciarsi, con il parere del 4.6.2009 menzionato nel presente ricorso si risolve in una richiesta di informazioni tali da richiedere l'elaborazione di dati da parte della Pubblica Amministrazione.

Infatti la produzione di un "tabulato" contenente tutte le informazioni richieste dal ricorrente, in vero, presuppone il reperimento di tutta la documentazione relativa ai voli di Stato in questione e la successiva elaborazione dei dati desumibili da tali documenti.

Vale, inoltre, anche con riferimento all'istanza di accesso in questione, il rilievo, contenuto nel summenzionato parere, che il fatto che l'istanza di accesso abbia ad oggetto informazioni notevolmente dettagliate relative ad un ambito cronologico di notevole ampiezza connota l'istanza come preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni interessate e a renderla, conseguentemente, inammissibile, ex art. 24, comma 3 della legge n. 241/90.

Va contestata, infine, per quanto possa occorrere, all'accidente, la qualità di parte del procedimento cui si riferiscono gli atti richiesti, in quanto non è dato rinvenire nella specie alcun procedimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Campobasso

FATTO

La signora, dovendo promuovere un ricorso per separazione personale dinanzi al Tribunale di Campobasso nei confronti del proprio coniuge, rivolgeva un'istanza di accesso alla Questura di Campobasso, in data 28.08.2009, per ottenere copia dell'annotazione di servizio redatta in pari data dalla predetta Questura, all'esito della chiamata del servizio 113 da parte dell'odierna ricorrente, su quanto denunciato dalla stessa nei confronti del coniuge, a proposito del divieto di uscire di casa con il figlio impostole dal signor

La Questura di Campobasso, in data 2/9/2009, rigettava l'istanza di accesso, per esser il documento richiesto un atto di polizia giudiziaria, ostensibile solo a seguito di autorizzazione del magistrato.

In data 10.9.2009, la signora adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento in questione, ribadendo il proprio interesse ad estrarne copia al fine di tutelare in giudizio i propri interessi e diritti soggettivi.

In data 8.10.2009 la Questura di Campobasso inviava una memoria nella quale ribadiva l'assunto che l'annotazione di servizio in questione rientrasse tra i documenti inaccessibili ai sensi del D.M. n. 415/94.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 5406/2008). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S., Sez. VI, sent. n. 22/1999; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 7389/2006).

Nel caso di specie è indubbio che la Questura di Campobasso, lungi dall'aver esercitato poteri di polizia giudiziaria, ha esercitato il potere-dovere di trasmettere all'autorità giudiziaria, ex art. 347 c.p.p., una *notitia criminis*, nell'esercizio delle proprie istituzionali competenze amministrative. Ne consegue che il documento

richiesto dal ricorrente non è coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari) ed è, pertanto, pienamente ostensibile, anche in considerazione della circostanza che, come riferito dalla stessa Amministrazione nella nota dell'8.10.2009, i fatti segnalati dalla ricorrente sono punibili a querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il signor, cittadino siriano, in data 4.1.2000, aveva avanzato un'istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992; tale istanza era stata rigettata dal Ministero dell'Interno, in data 1.10.2002, sulla base delle risultanze di una nota del 17.4.2002 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera, da cui erano emersi elementi tali da non far ritenere opportuna la concessione della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente.

In data 28.4.2009, il signor chiedeva all'amministrazione di poter accedere alla nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera, menzionata nel provvedimento con cui era stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, ravvisando la necessità di acquisire tale documento per meglio tutelare ogni suo diritto.

L'Amministrazione, in data 8.7.2009, rigettava l'istanza di accesso, assumendo che il documento in questione rientrasse nel novero degli atti sottratti all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/94.

Con ricorso del 30.7.2009, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Successivamente, in data 28 agosto 2009, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva l'infondatezza dell'istanza di accesso dell'odierno ricorrente, avendo ad oggetto un documento relativo ad un procedimento di concessione della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale, o comunque contenente notizie di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, sottratto, in quanto tale, all'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/94.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Anche a voler prescindere dalla difficoltà di ravvisare l'attualità dell'interesse dell'odierno ricorrente ad ottenere l'accesso richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, ove si consideri che il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, era da tempo divenuto inoppugnabile, si deve convenire con l'Amministrazione nel ritenere che il documento in questione sia sottratto all'accesso.

Appare dirimente il richiamo all'art. 3, comma 1), lettera b) del D.M. n. 415/94, in virtù del quale sono sottratti all'accesso i documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, autorizzazioni o concessioni comunque denominate contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel caso concreto non si può negare che gli elementi emergenti dalla nota del Dipartimento della P.S.- Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, che hanno indotto l'Amministrazione a non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, costituiscano notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - II Reparto 5^a Divisione

Fatto

Il signor, dopo essere stato autorizzato dal Ministero della Difesa - II Reparto 5^a Divisione alla visione del proprio fascicolo personale, con istanza del 21 luglio 2009, ha chiesto alla stessa amministrazione il rilascio di copia del DM 17/03/2004 di promozione al grado di Capitano RN Armi (di fatto negatogli al momento dell'esercizio del diritto di accesso), per potere effettuare la corretta ricostruzione della propria carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza ottenibile giudizialmente.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria richiesta, l'8 settembre 2009, il signor, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro tale tacito diniego.

Con nota n. 0435111 dell'8 ottobre 2009, il Ministero della difesa ha comunicato di avere consentito l'accesso inviando al ricorrente copia del succitato DM del 17.3.2004 di promozione al grado di Capitano, dando contezza altresì del fatto che, come da avviso di ricevimento di raccomandata, il documento risulta pervenuto al destinatario il 22 settembre 2009.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la cessazione della materia del contendere a seguito della nota dell'8 ottobre 2009, trasmessa dal Ministero della difesa, con la quale si dà atto dell'accesso esercitato lo scorso 22 settembre dall'odierno ricorrente, attraverso l'acquisizione di copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. Div. IV

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in data 28 maggio 2009, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – in esito alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale - ha richiesto a questa stessa amministrazione di potere avere accesso ai propri elaborati, acquisendo altresì informazioni in merito ai verbali e alle schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice.

Con nota del 23 giugno 2009, a firma del dirigente della Divisione IV della Direzione Generale delle risorse umane e AA.GG., l'amministrazione ha risposto disponendo il differimento fino a conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice.

Pertanto, il signor ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, in data 15 settembre 2009, chiedendo l'annullamento del differimento e il consenso all'accesso agli atti richiesti.

Successivamente, in data 1 ottobre 2009, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente che – essendo cessate le esigenze poste alla base del differimento – è stato consentito al signor l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

Fatto

Con decisione del 16 dicembre 2008, la scrivente Commissione ha sospeso la decisione sul ricorso presentato il 24 novembre 2008 dalla signora, rilevando la presenza di controinteressati non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso e invitando l'amministrazione resistente a provvedere alla notifica del ricorso stesso a questi ultimi.

La signora, il 20 ottobre 2008, infatti, presentava un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per "approntare e delineare la propria linea difensiva processuale" e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente asseriva una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe avuto intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora, il 24 novembre 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Con nota del 21 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente a questa Commissione che, in data 27 gennaio 2009, ha comunicato alla che a dovere adempiere all'obbligo di notifica ai controinteressati debba essere la stessa parte ricorrente ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 /2006.

La signora, peraltro, il 23 febbraio 2009, un volta ricevuta tale ultima comunicazione, aveva messo in mora l'amministrazione resistente invitandola ad effettuare la notifica ai controinteressati, così come già prescritto dalla Commissione.

Con decisione del 23 giugno 2009, la Commissione esaminata la suddetta comunicazione dell'amministrazione resistente, l'ha invitata nuovamente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, con nota del 10 agosto 2009, ha comunicato alla Commissione che "nella fattispecie in esame non sussiste... l'individuabilità dei controinteressati" e dunque il conseguente obbligo di notifica a carico della stessa amministrazione.

Tuttavia, successivamente sempre l’Agenzia delle Entrate nella stesa nota ha reso noto di avere “comunque trasmesso alla Dott.ssa un elenco completo dei nominativi dei controinteressati, munito dell’indicazione del relativo ufficio di appartenenza” in modo da consentirle “come le impone la norma” di provvedere direttamente alla notifica, nel caso in cui dovesse “insistere nel coltivare il ricorso in oggetto”.

Diritto

La Commissione relativamente alla nota ricevuta dall’Agenzia delle Entrate con la quale l’amministrazione stessa non accetta, per la seconda volta, l’invito - formulato con decisione del 23 giugno 2009 e ancora prima con decisione del 16 dicembre 2008 - ad effettuare la notifica alle parti controinteressate nel ricorso in questione, osserva quanto segue.

L’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 “notifica ai controinteressati” prescrive che “la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”.

Il rifiuto opposto dall’amministrazione resistente sulla base dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2006 in tale ipotesi non ha fondamento poiché tale prescrizione può ritenersi applicabile solo nel caso in cui le generalità delle parti controinteressate siano note al ricorrente “già in sede di presentazione della richiesta d’accesso”, situazione non riscontrabile nel caso di specie, per il quale invece si ritiene riferibile l’art. 3 del medesimo decreto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminata la comunicazione dell’amministrazione resistente, la invita nuovamente ad effettuare la notifica del ricorso in questione ai controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL n. 9 - Commissione Legge 104/92 di Trapani

Fatto

La prof., in data 27 luglio 2009 ha presentato all'ASL n. 9 - Commissione Legge 104/92 di Trapani una richiesta di accesso volta alla visione e all'estrazione di copia di tutti i documenti relativi alla concessione dei benefici derivanti dalla citata legge, che riguardano la prof., per la tutela dei propri interessi e diritti: quest'ultima ha, infatti, presentato ricorso gerarchico avverso il trasferimento, da Nuoro a Partinico, dell'odierna ricorrente, adducendo la sua precedenza ex lege 104/92.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, la prof. il 29 settembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione preso atto della notifica del presente ricorso alla parte controinteressata osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti..

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta

disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La giurisprudenza del T.A.R. anche di recente (T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 9 giugno 2009, n. 5486) ha confermato questo indirizzo, ampliandone i contenuti, e stabilendo che "il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all'informazione accordato per la tutela nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Pertanto, tale diritto all'informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l'ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate all'amministrato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione in concreto da parte della P.A. di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica. Ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema in vigore fino all'emanazione della legge n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi".

Successivamente, in data 8 ottobre 2009, è pervenuta alla scrivente Commissione una memoria dell'amministrazione resistente, nella quale è stato comunicato che la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente verrà soddisfatta e che il silenzio diniego si è formato solo "per incolpevoli disguidi amministrativi".

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.